



COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA
Provincia di Potenza

**SERVIZIO DI TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI
CANI RANDAGI, CATTURATI SULL'INTERO TERRITORIO DEL
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA**

CAPITOLATO TECNICO E SCHEMA DI CONTRATTO

Brindisi Montagna, febbraio 2023

*Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Salvatore Carbone*

Sommario

ART. 1 - OGGETTO	3
ART.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 3 – ELENCO ATTIVITA' PRINCIPALI DA SVOLGERE NEL CORSO DELL'APPALTO	3
Art. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	5
ART. 5 CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI.....	8
ART. 6 - CONSEGNA, INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 7 AFFIDAMENTO A TERZI	8
ART. 8 RESPONSABILI DEL SERVIZIO.....	9
ART. 9 CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO	9
ART. 10 CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	9
ART. 11 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	10
ART. 12 - PAGAMENTI	10
ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	10
ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	11
ART. 15 - PENALI.....	11
ART. 16 – GARANZIE.....	12
ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	12
ART. 18 - SUBAPPALTO.....	13
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	14
ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	14
ART. 22 - CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	14
ART. 23 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO.....	15
ART. 24 - NORME DI RIFERIMENTO.....	15

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di cattura, trasporto, ricovero, sterilizzazione e reintroduzione sul territorio, mantenimento e custodia dei cani randagi, catturati sull'intero territorio del Comune di Brindisi Montagna, e lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti in canile.

L'operatore economico affidatario dovrà avere la disponibilità di una struttura per il ricovero dei cani adeguata, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dall'ASL competenti territorialmente e avente le caratteristiche tecniche adeguate agli standard previsti dalla normativa vigente in materia.

ART.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è di € 29.893,50, soggetto a ribasso, oltre IVA, con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni;

Detto importo è comprensivo del costo del personale che a norma dell'art. 23, co. 16 del D.lgs. 50/2016, è stato stimato in € 16.500,00.

Il suddetto importo è stato determinato tenendo conto di una presenza continuativa di animali al giorno per tutto l'anno e di un prezzo pro-capite per animale di €/g 2,10 (euro/giorno due/10) e deriva da un'analisi storica dei costi, aggiornati all'attualità, sostenuti negli ultimi 3 anni dal Comune.

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, co.1, lettera eeeee) D.lgs. 50/2016.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato.

All'anzidetto prezzo unitario si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di procedura di affidamento. Esso è vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e autorizzate.

Nel prezzo dell'appalto si intendono comprese le spese cattura, trasporto, ricovero, sterilizzazione, di custodia, vitto e sorveglianza, farmaci per tutti i cani ospitati, compresi quelli affetti da particolari patologie e i cosiddetti cani "morsicatori".

E' altresì compreso lo smaltimento delle eventuali carcasse di animali deceduti.

ART. 3 – ELENCO ATTIVITA' PRINCIPALI DA SVOLGERE NEL CORSO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto di appalto prevede lo svolgimento delle seguenti principali attività:

Attività di accalappiamento:

- provvedere, tramite proprio personale, all'accalappiamento dei cani vaganti sul territorio comunale, garantendo il servizio tutti i giorni con intervento entro le due ore successive alla segnalazione; la cattura di questi cani, considerati i problemi e i pericoli che possono procurare, deve essere considerato di carattere prioritario.

- provvedere al recupero di cani randagi limitatamente alle aree pubbliche; il servizio dovrà essere attivato entro due ore dalla segnalazione;
- effettuare preventiva visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
- tenere in isolamento il cane per il tempo necessario allo svolgimento dei trattamenti sanitari;
- rendere individuabili tramite fotografie o strumenti idonei alla identificazione i cani custoditi, onde facilitarne il riconoscimento e la compilazione di singole schede;
- fornire un recapito telefonico, cui rivolgersi per i casi urgenti, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del canile;

Attività di custodia dei cani:

- sistemazione dei cani in idonei box/recinti, assicurando a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa in materia;
- garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurarli il più elevato stato di benessere possibile, secondo la normativa vigente in materia e le regole di buona condotta e diligente cura;
- alimentare giornalmente i cani con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e i residui di quelle liquide;
- effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spesa del soggetto affidatario;
- consentire l'accesso al canile a cittadini, scolaresche e associazioni di protezioni animali, stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di agevolare le adozioni e di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
- collaborare alle iniziative per la promozione delle adozioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- promuovere attività di informazioni e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento almeno del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo;
- concedere l'affido gratuitamente; non è ammessa alcuna forma di commercio; ogni adozione deve essere accompagnata da un certificato in duplice copia: una va al proprietario, l'altra rimane agli atti;
- provvedere alle operazioni di affido a nuovi proprietari, che ne facciano richiesta, dei cani presenti nel canile,
- provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori volontari e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività svolte;
- provvedere all'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie

- Profilassi vaccinale annuale, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni;
- provvedere alla microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all'anagrafe canina a nome del Comune di Brindisi Montagna entro il termine di 60 giorni dalla cattura;

Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l'eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.

Art. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che, ai sensi dell'art. 95 - comma 6 e comma 8 - del Codice Appalti, sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base dei criteri oggettivi DETERMINATI di seguito indicati.

Il punteggio massimo da assegnare è pari a 100 (cento) punti da ripartire secondo i seguenti parametri:

OFFERTA ECONOMICA		
Prezzo - Il prezzo sarà espresso mediante ribasso percentuale sul costo giornaliero stimato dal questa S.A. per la gestione del singolo animale	2,10 (IVA esclusa) al giorno cad.	Punti 20
OFFERTA TECNICA		
A.1 - Ubicazione della struttura	20	Punti 80
A.1 - Prestazioni gestionali	45	
A.3 – Prestazione della struttura	15	

L'attribuzione del punteggio massimo, per ciascun elemento di valutazione, è prevista solo in caso di adeguato soddisfacimento dei caratteri, in precedenza descritti, che devono connotare le proposte migliorative e le soluzioni tecniche che si intendono adottare per il raggiungimento dell'obiettivo, le quali devono denotare anche la conoscenza e la completa condivisione delle scelte operate dal Comune e poste a base di gara.

ELEMENTI ESPLICATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

A.1 – Ubicazione della struttura (massimo 20 punti)

Alle strutture ubicate a distanza superiore di 100 chilometri in linea d'aria non sarà attribuito alcun punteggio (distanza > 100 km = 0 punti), mentre alle strutture ubicate

entro 100 km sarà attribuito un punteggio variabile proporzionalmente alla vicinanza; alla struttura più vicina sarà attribuito il punteggio massimo di 20 punti, mentre il punteggio spettante alle altre strutture sarà determinato applicando la seguente formula:

-punteggio da attribuire alla struttura $n = (\text{distanza struttura più vicina} / \text{distanza struttura in esame}) \times 20$. Ai fini del calcolo della distanza, farà fede il percorso più breve calcolato dal sito www.maps.google.it, indicando come punto di partenza quello della sede del Municipio di Brindisi Montagna In Corso dei Lavoratori n. 53-, come punto di arrivo quello della struttura presa in esame. Le distanze devono essere approssimate al decimo di chilometro.

A.2 – Prestazioni gestionali (massimo 45 punti)

Con riferimento alla Relazione illustrativa della gestione saranno valutate le modalità di organizzazione dei servizi, attribuendo un punteggio a ciascuno degli elementi elencati nella seguente tabella:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Servizio di accalappiamento e pronto soccorso animali incidentati: <i>saranno tenuti in considerazione in modo particolare i tempi di intervento dichiarati dal concorrente, suffragati da idonea documentazione o quant'altro ritenuto utile a comprovare l'effettiva riduzione dei tempi di intervento proposta (Reperibilità).</i>	5
Riduzione dei tempi di intervento in caso di chiamata <i>L'assegnazione del punteggio sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dal concorrente supportate da idonea documentazione o quant'altro ritenuto utile a comprovare l'effettiva riduzione dei tempi di intervento proposta.</i>	5
Promozione delle adozioni: <i>saranno tenute in considerazione le modalità di gestione che agevolino i rapporti con il pubblico e con le associazioni di volontariato (ulteriori rispetto agli obblighi di cui all'art. 16), l'organizzazione di eventi per la promozione delle adozioni, eventuali strumenti per la rieducazione degli animali inselvatichiti ed ogni altra azione di tutela degli animali per la riduzione del fenomeno del randagismo.</i>	15
Titoli (curriculum relativo all'espletamento del servizio e delle attività annesse)	10
Posti disponibili <i>Il concorrente dovrà dichiarare in sede di gara il n. della disponibilità di posti, oltre a quelli necessari per l'espletamento del servizio di cui trattasi, di cui è dotata la struttura per le eventuali esigenze connesse all'incremento delle presenze di randagi. Alla struttura dotata di maggiore disponibilità sarà attribuito il punteggio massimo di 5 punti, mentre il punteggio spettante alle altre strutture sarà determinato applicando la seguente formula: -punteggio da attribuire alla struttura $n = (n. \text{ posti } 5 \text{ della struttura in esame} / n. \text{ posti della struttura con più disponibilità}) \times 5$.</i>	5
CAM (Criteri Ambientali Minimi) - Devono essere descritte in dettaglio le misure ritenute idonee, in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti per il contenimento dell'impatto ambientale e dei consumi energetici	5
TOTALE	45

A.3 – Prestazione della struttura (massimo 15 punti)

Con riferimento alla planimetria della struttura e alla relazione illustrativa, viene valutato il grado di rispondenza del canile ai requisiti strutturali e funzionali, attribuendo un punteggio a ciascuno degli elementi elencati nella seguente tabella:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
<i>Rispetto dei "requisiti generali", presenza delle "strutture di servizio" e delle "strutture sanitarie"</i>	5
<i>Rispetto dei requisiti previsti per il "reparto di ricovero ordinario" e per il "reparto di isolamento"</i>	5
<i>Rispetto dei requisiti previsti per il "reparto cuccioli"</i>	5
TOTALE	15

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Non si procederà all'apertura dell'offerta economica per quelle offerte tecniche che, a seguito delle operazioni di riparametrazione non raggiungano il punteggio minimo di 50 (cinquanta) punti sul totale di 80 (ottanta).

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

La valutazione degli elementi quantitativi e qualitativi dell'offerta verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice in conformità alle disposizioni contenute nei documenti di gara.

RIPARAMETRAZIONE

Nei documenti di gara sarà prevista la riparametrazione dei punteggi assegnati per rialinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza.

L'operazione di riparametrazione avverrà in relazione ai criteri qualitativi con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o ai singoli sub-criteri.

Nei documenti di gara, inoltre, sarà prevista anche l'effettuazione di una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica complessivamente considerata. - Ai fini della verifica di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima delle operazioni di riparametrazione.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che ha ricevuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica. Nel caso che anche i suddetti punteggi fossero identici si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

ART. 5 CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI

Il servizio di accalappiamento dei cani randagi sarà effettuato dalla Ditta appaltatrice su segnalazione del Comando di Polizia Locale del Comune di Brindisi Montagna. Lo stesso dovrà essere garantito entro 2 ore dalla segnalazione di intervento, compresa la rimozione di eventuali carcasse sul territorio comunale per il successivo smaltimento nei modi di legge.

Il Servizio Veterinario, all'atto della cattura, dovrà redigere in duplice copia il verbale d'affidamento contenente il numero di microchip e consegnare una copia per gli atti del predetto Comando di Polizia Locale e l'altra alla struttura di ricovero.

In caso di mancata disponibilità o urgenza tale servizio dovrà essere garantito a cura e spese della ditta affidataria.

Il prezzo offerto in sede di gara sarà comprensivo del servizio di accalappiamento, trasporto e smaltimento carcasse.

ART. 6 - CONSEGNA, INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto ha una durata di anni 3 ed eventuale rinnovo per ulteriori anni 3, decorrenti dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, in pendenza della stipulazione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 32, co. 8 D.Lgs 50/2016.

Alla scadenza dell'appalto, naturale od anticipata, comunque determinatasi, la Ditta Appaltatrice, a richiesta scritta dell'Ente appaltante e su conforme determinazione del competente organo dovrà proseguire nella conduzione dei servizi oggetto dell'Appalto fino all'entrata in servizio della nuova Ditta Appaltatrice alle stesse condizioni economico gestionali del presente Capitolato, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della conduzione medesima.

ART. 7 AFFIDAMENTO A TERZI

Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, dandone comunicazione al Comando di Polizia Locale/ Responsabile del procedimento.

Inoltre provvederà a dare la massima pubblicizzazione dei cani, anche sul proprio sito internet se disponibile, in base al sesso ed alla razza, per eventuale adozione da parte di terzi. Qualora venga ospitato un cane di proprietà, il gestore del canile si assume l'onere di informare il proprietario circa la presenza del cane nel canile e le procedure da seguire per la sua restituzione. Al proprietario saranno addebitati integralmente i costi sostenuti per il periodo di ricovero nonché, ove dovuti, i costi per l'accalappiamento, che saranno direttamente introitati dalla ditta aggiudicataria prima della riconsegna del cane. Nel caso il cane di proprietà venga riconsegnato senza che la ditta aggiudicataria abbia preventivamente incassato le relative somme, queste ultime non potranno essere più caricate alla stazione appaltante.

Il gestore del canile fornirà alle associazioni di protezione animali con le quali si è avviata una collaborazione, con cadenza mensile l'elenco dei nuovi ospiti della struttura dichiarati adottabili dopo i controlli veterinari; agli stessi interlocutori verranno fornite copia delle schede di iscrizione all'anagrafe canina con storia sanitaria del cane, vaccinazioni e trattamenti antiparassitari. Qualora il cane riceva richiesta di adozione, puntualmente segnalata dall'Associazione al canile, tale animale deve ritenersi non più adottabile bensì prenotato per i successivi 15 giorni, periodo nel quale l'adozione sarà portata a buon fine e determinato il giorno di partenza dell'animale.

ART. 8 RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Il Comune di Brindisi Montagna indicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del dipendente comunale Responsabile del Procedimento relativo all'esecuzione dell'appalto. La ditta appaltatrice dovrà designare un proprio incaricato quale Responsabile del servizio affidato che sarà il referente dei rapporti con gli uffici comunali.

La ditta dovrà comunicare i nominativi e i numeri di telefono e/o e-mail delle persone incaricate della reperibilità per qualunque evenienza.

ART. 9 CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO

L'Amministrazione Comunale si avvarrà del Servizio Veterinario dell'A.S.P. Potenza per effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso.

L'appaltatore non potrà opporsi a tali controlli.

ART. 10 CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il Comando di Polizia Locale, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, potrà assolvere i seguenti compiti:

1. Visite periodiche della struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie ed ogni altra condizione prevista dal presente capitolato;
2. Rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo alla ditta aggiudicataria, che comunque si impegnerà a garantire alle associazioni animaliste la massima possibilità di visita.

Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà sottoposto alla firma dell'appaltatore o del suo rappresentante sul luogo. Sullo stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore. La mancata firma del verbale verrà considerata inadempienza contrattuale. L'avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione di inefficacia, con l'obbligo automatico per la Ditta di provvedere tempestivamente alla regolarizzazione di quanto contestato.

Qualora ciò non avvenga l'Ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra fonte, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.

ART. 11 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse.

I servizi, pertanto, non potranno essere sospesi, salvo comprovati casi di forza maggiore, o abbandonati; in caso di sospensione del servizio - anche parziale - l'Amministrazione comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio in danno all'appaltatore, fermo e impegnando il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 12 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza MENSILE.

L'importo di ciascuna fattura sarà determinato moltiplicando l'importo unitario pro-capite per cane (*al netto del ribasso offerto*) per il numero degli animali ospitati nel periodo di riferimento e per i giorni di effettivo ricovero.

Il pagamento di ogni acconto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, in tal caso farà fede la data di arrivo al Protocollo del Comune di Brindisi Montagna.

Ad ogni fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa, sottoscritta dall'Appaltatore, riportante l'elenco dei cani ospitati nel periodo di riferimento ed i giorni di presenza in canile.

Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ricomincerà a decorrere a definizione intervenuta.

Il pagamento di ogni acconto è subordinato alla preventiva acquisizione del DURC.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 l'appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni relative al presente appalto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente appalto potrà essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l'appaltatore dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di

nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 14 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE:

Oltre a quanto previsto negli articoli che precedono sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- Garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
- Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga e il vagabondaggio;
- Documentare l'attività di cattura, sterilizzazione e re-immissione nel territorio dei cani catturati;
- Garantire, assumendosene la responsabilità, che il responsabile alle sue dipendenze addetto alla custodia degli animali riceva idonea formazione finalizzata alla corretta gestione degli animali;
- Comunicare al Comune di Brindisi Montagna il nominativo di un referente della struttura che sarà a disposizione in caso di emergenza e che si rapporterà col Responsabile del Servizio comunale;
- Possedere un mezzo per il trasporto dei cani e del cibo a loro destinato, a uso esclusivo del canile;
- Possedere tutti gli strumenti ritenuti indispensabili per l'accalappiamento cani (frustoni, guinzagli, reti, ecc.).
- Tenuta del registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest'ultimo, altro riferimento riconducibile all'animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane a legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili.
- Tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, e book fotografico all'interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell'animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell'amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche.

Al momento dell'affidamento del servizio di che trattasi, l'aggiudicatario dovrà prelevare a proprie cure e spese, nel rispetto della normativa vigente, tutti i cani randagi, accalappiati sul territorio del Comune di Brindisi Montagna – attualmente in numero di 13 - e ricoverati presso il canile sito in Paterno alla località C.da Cerzolla, della ditta MPL di Notarfrancesco Antonio.

ART. 15 - PENALI

L'inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di quanto disciplinato con il presente capitolato comporterà la comminatoria di censura, diffida e penali.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore, delle clausole del presente contratto o disposizioni di legge vigenti, comporterà l'applicazione di una penale, pari ad €.100,00 per ogni violazione contestata.

Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.

La determinazione della penale sarà proceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. Le penali verranno comunicate a mezzo PEC. Contro tale comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni.

L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se gli inadempimenti sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 16 – GARANZIE

La ditta aggiudicataria dell'appalto deve costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale (calcolato senza IVA), quale risulterà dal prezzo di aggiudicazione.

Nel caso in cui la cauzione viene costituita mediante polizza fideiussoria rilasciata da uno dei soggetti di cui al comma 3, dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° c., del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma e si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

A tale riguardo l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azione di terzi, anche dolose, o cause di forza maggiore, e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del contratto per una somma assicurata massimale/sinistro non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila).

La polizza assicurativa è prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia si precisa che tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

Le garanzie, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali subappaltatori. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

L'appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 18 - SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente capitolato eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Non è ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Non è considerato subappalto lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti, da conferire tramite Operatori economici certificati. L'Appaltatore è solidalmente responsabile degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni affidate a terzi, sollevando questa da qualsiasi eventuale o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le prestazioni e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dell'appalto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto oltre a quelle indicate all'art. 108 del D.lgs 50/2016 i seguenti casi:

- a) inadempimento rispetto alle disposizioni del presente capitolato o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d) subappalto abusivo o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- e) mancato rispetto della normativa di cui al Decreto 81/2008;
- f) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di avanzamento dell'appalto.

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento della ditta aggiudicataria la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 D.lgs. 50/2016 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Potenza. E' tassativamente esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante

ART. 22 - CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di registrazione del contratto, nessuna esclusa.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sull'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato d'onere si intendono I.V.A. esclusa.

L'Affidatario, entro i termini indicati dall'Amministrazione, dovrà inoltre produrre una dichiarazione ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 in tema di

“incompatibilità ex dipendenti comunali” nonché di accettazione delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

ART. 23 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga, in esecuzione dell'appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune di Brindisi Montagna con deliberazione G.C. n. 1 del 21/01/2014 quale integrazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, codici che pur non materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione.

La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione contesterà l'eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 24 - NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non è previsto dal presente capitolato e per quanto in contrasto con il contenuto di esso, si richiamano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia ed in particolare: La legge 14/08/91 n.281; il D.Lgs.03/04/06 n.152; il D.Lgs.03/04/06 n.81; il D.Lgs.18/04/16 n. 50.

Brindisi Montagna, FEBBRAIO 2023

*Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Salvatore Carbone*

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

PROVINCIA DI POTENZA

Repertorio n. /2023

CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA-CON FIRMA DIGITALE:

Contratto/ Convenzione per affidamento del Servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati sull'intero territorio del Comune di Brindisi Montagna per anni 3 (tre) + eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni

- CIG: _____ - Importo €. _____ oltre IVA ;

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Brindisi di Montagna (PZ) nella sede municipale sita in Corso dei lavoratori n.53, avanti a me _____, Segretario del Comune di Brindisi Montagna, autorizzato a rogare contratti in forma pubblica amministrativa per conto e nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera C), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti i signori:

1 - _____, nato a _____ (PZ) il _____ nella sua qualità di Responsabile _____ del Comune di Brindisi Montagna (C.F. _____) a tale funzione nominato con provvedimento sindacale n. ____ del _____, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Committente" e/o "Stazione

appaltante;

2- Sig. _____, nato a _____ (____) il ____ e residente a _____-in Via _____ N. __ - C.F. _____, identificato a mezzo carta di identità n. _____ rilasciata dal Comune di _____ (PZ) in data _____ e valida a tutto il _____ il quale interviene nel presente atto in qualità di _____ della Ditta/impresa " _____ " partita I.V.A. _____-, con sede legale in _____ (____) al _____ N. __ - CAP: _____ -, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di _____ in data _____ con il numero di REA _____, nel prosieguo del contratto d'appalto denominato per brevità "Esecutore" e/o "Impresa".

PREMESSO

che con propria determinazione n.... del....., il Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Brindisi Montagna (Pz) ha adottato apposito provvedimento a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. n. 267/2000 nel quale sono state dettate le linee d'indirizzo per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n....del __/__/2022, a seguito della chiusura con esito positivo del procedimento di gara, si è pervenuti all'*aggiudicazione definitiva* dell'appalto di cui trattasi in favore dell'operatore economico....- C.F..... e P.Iva....., che ha conseguito un punteggio complessivo di punti .. ed ha offerto di espletare il servizio mediante l'applicazione della seguente tariffa: prezzo al giorno per ogni singolo cane in custodia di €oltre I.V.A., dando atto inoltre che gli oneri della sicurezza da rischi per interferenze sono pari a zero;

che in data odierna l'Impresa sopra costituita in persona del Legale

Rappresentante Sig. _____, conferma il possesso dei requisiti

soggettivi ed oggettivi richiesti per la procedura di affidamento dei servizi

in oggetto e dichiara la mancanza di elementi ostativi alla sottoscrizione

del presente contratto;

che, ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, l'Impresa,

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi a ex dipendenti del Comune di Brindisi Montagna che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto;

che l'Impresa, nel dichiarare di aver preso visione del Codice di

Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile

2013 n. 62 , nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti,

collaboratori e consulenti del Comune di Brindisi Montagna, pubblicati sul

sito istituzionale dell'Ente www.comune.brindisimontagna.pz.it nella

sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Atti Generali", si

impegna nell'esecuzione del presente contratto ad osservare e far

osservare ai propri collaboratori i succitati documenti, dando atto che

l'accertata violazione dello stesso comporta la risoluzione automatica del

presente contratto d'appalto;

che alla data di sottoscrizione del presente contratto **il Documento Unico**

di Regolarità Contributiva risulta regolare e che nulla osta alla

sottoscrizione del presente contratto;

Tutto ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Brindisi Montagna, come sopra rappresentato, affida alla Ditta/impresa _____, con sede inalla Via ..., Partita IVA....., che come sopra rappresentata, accetta incondizionatamente e senza riserve l'appalto relativo al servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale e consegnati al Canile stesso, nonché attività di sterilizzazione, inoculazione di microchip con contestuale iscrizione nell'anagrafe canina ed eventuale re-immissione sul territorio. Il Comune si riserva di autorizzare la cattura e il ricovero di ogni singolo cane, eventuali ricoveri accertati in assenza della suddetta autorizzazione non potranno essere riferiti al presente contratto.

Sono a carico del concessionario le operazioni necessarie per l'accalappiamento di ogni singolo cane, iscrizione all'anagrafe canina, sterilizzazione delle cagne con successiva re-immissione sul territorio e smaltimento carcasse recuperate su tutto il territorio comunale.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Per l'espletamento del suddetto servizio il Comune si obbliga a versare, a consuntivo mensile e su presentazione di apposita fattura ed elenco dettagliato dei cani ricoverati, il corrispettivo al giorno per ogni singolo cane in custodia di € oltre IVA.

Ai fini fiscali le parti danno atto che il valore contrattuale del presente contratto è di €,00.

ART.3 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei documenti progettuali e nel Capitolato approvati con determinazione n. del . Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati in modalità elettronica dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO - PENALI

La presente convenzione avrà la durata di anni tre con eventuale rinnovo per ulteriori anni tre, con decorrenza dalla data odierna e fino al Lo stesso potrà essere prorogato nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali o lo svolgimento del servizio in difformità di quanto disciplinato con il presente capitolato comporterà la comminatoria di censura, diffida e penali. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore, delle clausole del presente contratto o disposizioni di legge vigenti, comporterà l'applicazione di una penale, pari ad €.100,00 per ogni violazione contestata. Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare. La determinazione della penale sarà proceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. Le penali verranno comunicate a mezzo PEC. Contro tale comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni. L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se gli inadempimenti sono tali da comportare una penale di importo superiore

alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 5 - MODALITA' di ACCOGLIENZA

I ricoveri potranno essere consentiti sino all'esaurimento della capacità ricettiva del canile e dovranno essere preceduti da una visita veterinaria per accertare lo stato di salute, le terapie igienico sanitarie necessarie per l'animale.

I cani randagi dopo essere stati catturati e iscritti all'anagrafe canina, potranno essere dati gratuitamente in affidamento a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche su esplicita richiesta degli stessi.

A tal fine il concessionario si impegna, in conformità alla vigente normativa, ad implementare iniziative utili ad incentivare l'adozione dei cani utilizzando appositi spazi pubblici e garantendo l'apertura della struttura al pubblico almeno tre giorni a settimana.

ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio concesso con il presente contratto, da garantire in orario diurno e notturno nei giorni feriali e festivi, deve prevedere anche il recupero di cani incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento del ritrovamento.

ART. 7 - GARANZIE PER LA TUTELA DEI CANI

La ditta ... dovrà garantire la gestione della custodia dei cani con le seguenti prestazioni minime:

- isolamento e custodia degli animali catturati che si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
- custodia di tutti gli animali presenti nelle strutture del canile al fine di evitare episodi di sbranamento;
- pulizie quotidiane della struttura con disinfestazione di locali;
- assistenza veterinaria per vigilare ed intervenire a tutela della salute e del benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, eutanasia nei casi previsti dalle normative nazionali e regionali, ecc.);
- attivare iniziative a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile ed il numero medio di presenze;
- collaborare nell'attività di adozione ed affido con un medico veterinario, in aggiunta agli operatori garantiti ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato con fini di tutela e protezione degli animali.

ART. 8 - RESTITUZIONE CANI DI PROPRIETA'

I cani catturati che risultano regolarmente iscritti all'anagrafe canina verranno restituiti al legittimo proprietario previo pagamento delle spese di ricovero e di eventuali cure effettuate sull'animale.

ART. 9 - REGISTRI

La ditta..... si doterà di apposito Registro, sul quale verranno annotate tutte le notizie ed i cambiamenti di stato dei cani catturati con l'obbligo di

trasmetterle all'Ente.

ART 10 - RESPONSABILITA'

La ditta..... risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune o compensi da parte del Comune. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose, che, nell'ambito del servizio, venissero provocati dall'operatore nel corso della durata della convenzione.

ART. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 109 e 110 del D.lgs. 50/2016 . Costituiscono causa di risoluzione del contratto oltre a quelle indicate all'art. 108 del D.lgs 50/2016 i seguenti casi:

- a) inadempimento rispetto alle disposizioni del presente capitolato o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d) subappalto abusivo o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e) mancato rispetto della normativa di cui al Decreto 81/2008;

f) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di avanzamento dell'appalto.

ART.12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito la garanzia definitiva di _____, a mezzo POLIZZA n. _____ emessa in data _____ da _____ - redatta secondo lo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n., 31. Tale garanzia sarà progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dei servizi, nel limite dell'importo massimo garantito. L'ammontare residuo, dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa e di risoluzione automatica del contratto, il Committente ha diritto di valersi sulla predetta cauzione. L'impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART.13 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 emessa da _____ con polizza n. _____, rilasciata in data _____ e valida a tutto il _____ con un

massimale di €. 500.000,00. L'Impresa si impegna a produrre, alla scadenza annuale quietanza di pagamento relativa al nuovo periodo di copertura sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART.14 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto ai sensi di legge in materia di adeguamento dei prezzi in vigore durante il periodo di validità e di esecuzione del contratto.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 - RICHIAMO ALLE NORME

LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte vigente, ed il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m. ed ii.

Art. 17 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esecutore indica quali persone abilitate ad operare sul conto dedicato, indicato all'art. 2 o su altro comunicato per iscritto dal medesimo, ed a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme erogate dal Committente, in

acconto o in saldo, **il sig.** _____ nella sua qualità di Rappresentante

Legale dell'Impresa " _____ " partita I.V.A. _____ - con sede

legale in _____ - CAP: _____ -.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare **deve essere tempestivamente notificata**

all'Amministrazione Aggiudicatrice. In caso di cessione del

corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto

deve **indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo**

del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste

dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi

all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non

autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

ART. 18 -APPLICAZIONE D.P.R. 62/2013

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (di seguito

"Codice"). Si impegna, inoltre, ad osservare gli obblighi di condotta ivi

previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri

collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di

cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il

Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto

all'Appaltatore assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per

la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero

presentate o non risultassero accolte dal Comune, fatto salvo il

risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto

senza che all'Appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

ART. 19 - ASSUNZIONE DEGLI ONERI

DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELL'APPALTO

L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

ART. 20 - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE PRESTAZIONI

OGGETTO DELL'APPALTO

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al capitolato speciale quale documento contrattuale.

L'operatore dichiara, a tal fine, di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre, al medesimo fine, dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara, inoltre, che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

ART.21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 22 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI

CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi. L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa.

ART. 23 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente atto, l'Impresa elegge domicilio presso la sua sede legale.

ART.24 - SUBAPPALTO

Le prestazioni del presente contratto non possono essere oggetto di subappalto. L'appaltatore dovrà eseguire direttamente l'appalto.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'esecutore, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per I.V.A. Ai fini fiscali si dichiara che L'APPALTO di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART.26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il committente, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 196/2003 e ss.mm.ii., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 27 - CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto, con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai sensi di legge, su

